

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
BALLANDI S.R.L.**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”

PARTE SPECIALE

INDICE SOMMARIO

PARTE SPECIALE A - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	6
<i>A.1 Reati applicabili alla Società</i>	7
<i>A.2 Attività sensibili</i>	8
<i>A.3 Regole Comportamentali</i>	8
<i>A.4 Protocolli di controllo specifici</i>	10
PARTE SPECIALE B - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	11
<i>B.1 Reati applicabili alla Società</i>	12
<i>B.2 Attività sensibili</i>	12
<i>B.3 Regole Comportamentali</i>	13
<i>B.4 Protocolli di controllo specifici</i>	14
PARTE SPECIALE C - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI	17
<i>C.1 Reati applicabili alla Società</i>	18
<i>C.2 Attività sensibili</i>	21
<i>C.3 Regole Comportamentali</i>	21
<i>C.4 Protocolli di controllo specifici</i>	22
PARTE SPECIALE D - REATI TRIBUTARI	24
<i>D.1 Reati applicabili alla Società</i>	25
<i>D.2 Attività sensibili</i>	27
<i>D.3 Regole Comportamentali</i>	27
<i>D.4 Protocolli di controllo specifici</i>	29
PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	33
<i>E.1 Reati applicabili alla Società</i>	34
<i>E.2 Attività sensibili</i>	34
<i>E.3 Regole comportamentali</i>	35
<i>E.4 Protocolli di controllo specifici</i>	35

PARTE SPECIALE F - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	38
<i>F.1 Reati applicabili alla Società</i>	39
<i>F.2 Attività sensibili</i>	39
<i>F.3 Regole comportamentali</i>	40
<i>F.4 Protocolli di controllo specifici</i>	41
PARTE SPECIALE G - REATI AMBIENTALI	44
<i>G.1 Reati applicabili alla Società</i>	45
<i>G.2 Attività sensibili</i>	48
<i>G.3 Regole comportamentali</i>	48
<i>G.4 Protocolli di controllo specifici</i>	49
PARTE SPECIALE H - REATI DI PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PREMETERE UTILITÀ E CORRUZIONE	50
<i>H.1 Reati applicabili alla Società</i>	51
<i>H.2 Attività sensibili</i>	53
<i>H.3 Regole comportamentali</i>	55
<i>H.4 Protocolli di controllo specifici</i>	56
PARTE SPECIALE I - REATI SOCIETARI	63
<i>I.1 Reati applicabili alla Società</i>	64
<i>I.2 Attività sensibili</i>	68
<i>I.3 Regole comportamentali</i>	68
<i>I.4 Protocolli di controllo specifici</i>	71
PARTE SPECIALE L - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	77
<i>L.1 Reati applicabili alla Società</i>	78
<i>L.2 Attività sensibili</i>	81
<i>L.3 Regole comportamentali</i>	82
<i>L.4 Protocolli di controllo specifici</i>	84

In conformità con il disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001, la Società, attraverso lo svolgimento dell'attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e, più in generale, del contesto aziendale in cui essa opera (c.d. *risk assessment*), ha identificato le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Ballandi S.r.l. ha formulato delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici per ciascuna delle identificate attività a rischio, suddivise per tipologia di reato ed elencate nelle sezioni successive.

La presente Parte Speciale si compone quindi delle seguenti Sezioni:

- *Sezione A (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);*
- *Sezione B (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);*
- *Sezione C (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);*
- *Sezione D (Reati tributari);*
- *Sezione E (Delitti contro l'industria e il commercio);*
- *Sezione F (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);*
- *Sezione G (Reati ambientali);*
- *Sezione H (Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o premettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);*
- *Sezione I (Reati societari);*
- *Sezione L (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).*

Alla luce dell'attività di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività e del contesto aziendale in cui la Società opera, è emerso che le categorie di reato di remota realizzazione, per la struttura organizzativa della Ballandi S.r.l., sono le seguenti:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (art. 24 decreto);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter decreto);
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis decreto);

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* decreto);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater*.1 decreto);
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* decreto);
- **Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* decreto);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* decreto);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* decreto);
- **Razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies* decreto);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* decreto);
- **Contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* decreto);
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* decreto);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies* decreto);
- **Reati di frode commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva** (art. 12 legge n. 9/2013).

Si è pertanto ritenuto, in relazione alle citate categorie di reato, di non prevedere delle specifiche regole comportamentali e di non adottare specifici protocolli di controllo, in quanto i protocolli e i flussi informativi generici appaiono sufficienti a prevenire e, comunque, a monitorare il rischio di commissione dei reati.

PARTE SPECIALE A
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE A – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*septies* del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino, per colpa, lesioni gravi o gravissime ad una persona, in conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 co. 1 c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 co. 2 c.p.).

Ai fini dell’integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, quale conseguenza della propria condotta illecita, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

A.2 Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi S.r.l., si è ritenuto che nell'ambito dell'area inerente l'“ideazione, realizzazione, organizzazione e produzione di iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero sotto qualunque forma e manifestazione, consentita dalla legge, in campo nazionale e internazionale”, rientrano tra le c.d. “attività sensibili” ai fini dell'art. 25-*septies*, D.lgs. n. 231/2001 le seguenti attività:

- produzione di iniziative tradizionali, nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento, ed in generale in favore del tempo libero;
- produzione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata;
- lavorazione di rassegne, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati;
- creazione, organizzazione e produzione di situazioni di spettacolo tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, ecc.) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (persone, impianti, apparecchiature, ecc.) con particolare riferimento a progetti originali ed inediti.

A.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* D.lgs. n. 231/2001;

- ognuno deve avere cura della propria sicurezza e salute e di quelle delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società e deve osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;

- in particolare, è obbligatorio osservare le misure previste in relazione alla lavorazione delle materie, alla realizzazione delle strutture e degli impianti, alla movimentazione e al trasporto delle merci, alla messa in sicurezza delle stesse nell'ambito delle strutture adibite nonché le misure previste ai fini dello svolgimento in sicurezza di spettacoli, films, fictions, festivals, manifestazioni dal vivo, feste e intrattenimenti;

- è assolutamente vietato rimuovere i dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento di tutte le attività; così come è assolutamente vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i

dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

- chiunque è tenuto a segnalare prontamente ai soggetti competenti qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema della sicurezza aziendale;

- i dipendenti sono tenuti ad adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (ad es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti e procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo loro il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza, è richiesto:

- l'obbligo, per tutti i destinatari coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e alle procure ricevute e alle procedure e alle istruzioni operative adottate in tale ambito nonché alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;

- al Datore di Lavoro e/o ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto ai rischi connessi alla sicurezza;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure e delle istruzioni operative di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema di sicurezza nonché eventuali comportamenti ad esso contrari;

- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (come il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli addetti al Primo Soccorso, i medici competenti, i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute nonché della salute e della sicurezza delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

A.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime:

Gestione della sicurezza sul lavoro:

- lo svolgimento, da parte dei soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, dei compiti di sicurezza specificatamente affidati dalla normativa vigente;
- l'attuazione e la vigilanza, da parte dei soggetti con delega alla sicurezza, sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi;
 - l'osservanza delle misure, delle procedure di sicurezza, delle istruzioni operative fornite dalla Società, anche mediante la verifica sull'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale;
 - periodici controlli sanitari da parte dei lavoratori;
 - lo svolgimento delle attività nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'intrattenimento di rapporti con i funzionari degli Enti Pubblici preposti al controllo dell'applicazione della normativa devono essere gestiti esclusivamente dai Datori di Lavoro ovvero da persone da questi ultimi delegati tramite nomina formalizzata;
 - qualora la Società si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/Società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia di sicurezza ovvero nell'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere l'apposita "clausola 231" (contenente la dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e delle norme comportamentali adottate dalla Società e l'impegno al loro rispetto).

PARTE SPECIALE B
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE B – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

B.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte e ritenute sensibili.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato si configura allorché il soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Tale reato si configura allorché il soggetto, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Il reato è integrato da chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

B.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall’art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Amministrazione e gestione della società e contabilità;
- Gestione e commercializzazione, in campo nazionale e internazionale, di iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero sotto qualunque forma e manifestazione;

- Compimento di operazioni finanziarie, commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari;
- Sottoscrizione di finanziamenti passivi con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- Accensione di finanziamenti comunitari e nazionali utili al perseguimento dell'oggetto societario;
- Compimento di operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali;
- Gestione dei flussi finanziari.

B.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001;
- è fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- è vietato effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale, o ancora incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità o di provenienza illecita;
- è fatto divieto di ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- è fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- è vietato utilizzare contante, se non nel limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa interna, per qualunque singola operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro

utilizzo di disponibilità finanziarie; così come è vietato accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- è vietato effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;

- è vietato impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità di natura illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- è vietato tenere in modo scorretto e non conservare le scritture contabili ai fini fiscali, non predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della Società e non procedendo all'accorresponsione delle imposte liquidate e reimpiegando, quindi, tale danaro per il finanziamento di altre attività dell'ente.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme e che il pagamento sia stato effettuato nello stesso Paese dove è situata la sede legale del cliente/fornitore/consulente/professionista;

- garantire il controllo formale e sostanziale (verifica della sede della controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica sull'utilizzo di Società fiduciarie) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/*partners* commerciali;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari a scopo illecito o, in particolare, di riciclaggio;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- assicurare la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

B.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

Amministrazione e contabilità:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni economiche e finanziarie della Società;
- sono regolarmente tenute e conservate le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché i libri e gli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla natura dell'attività svolta dalla Società;
- la documentazione, anche fiscale, di supporto alle singole operazioni economiche e finanziarie deve essere conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione e della motivazione alla base della stessa;
- i processi istruttori, autorizzativi, decisionali, esecutivi e di verifica della singola operazione economica devono essere separati ed assegnati, ciascuno, ad una diversa figura aziendale, sulla base della chiara e precisa ripartizione della sfera di competenza e di responsabilità del singolo;
- sono previsti specifici limiti di spesa e di disposizione finanziaria in capo a ciascun soggetto munito del potere di trasferire fondi e/o risorse finanziarie della Società;
- il controllo contabile deve essere affidato ad un apposito organo di controllo interno e deve essere adeguatamente documentato;
- è previsto il monitoraggio di appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso;

Gestione degli acquisti e delle vendite:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti;
- la documentazione di supporto delle singole operazioni di acquisto e di vendita deve essere conservata in luogo sicuro, e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione;
- il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti deve essere sempre tracciabile;
- l'impiego delle risorse economiche e finanziarie della Società deve essere sempre motivato dal richiedente;
- la scelta dei *partners* commerciali e dei clienti deve avvenire sulla base di criteri predeterminati dalla Società;

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non

cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

- sono stabiliti nelle deleghe e nelle procure limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- i dispositivi di pagamento devono essere firmati da persone abilitate;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- è previsto il divieto di utilizzo del contante, salvo l'uso entro il limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- deve essere assicurata la custodia delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- qualora la Società si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/Società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia economica o finanziaria, ovvero per l'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere l'apposita "clausola 231" (contenente la dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e delle norme comportamentali adottate dalla Società e l'impegno al loro rispetto).

PARTE SPECIALE C
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DI DATI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE C – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

C.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 24-*bis* del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. nell’ambito della propria attività amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*, c.p.)

Il reato si integra laddove si intercettino fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; ovvero le impedisca o le interrompa.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies*, c.p.)

Il reato si configura qualora vengano fraudolentemente installate apparecchiature allo scopo di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis*, c.p.)

Il reato risulta integrato qualora vengano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o se vengano sopresse informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse

pubblico (art. 635-ter, c.p.)

Il reato si configura qualora vengano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o sopresse informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Inoltre, la pena è aumentata se il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o anche da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato; se dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, c.p.)

Il reato risulta integrato laddove, attraverso le condotte di cui all'art. 635-bis, c.p. ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vengano distrutti, danneggiati o resi in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o qualora ne vengo ostacolato gravemente il funzionamento.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1, c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Inoltre, la pena è aumentata qualora ricorra talune delle circostanze di cui all'art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p.; ovvero, qualora il fatto riguardi i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, comma 3, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies, c.p.)

Il reato è integrato da chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, ponga in essere atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Inoltre, la pena è aumentata se il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o anche da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato; se dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, ovvero con la minaccia di compierle, costringa qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Inoltre, la pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.)

Salva la responsabilità della Società ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, il reato si configura qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Documenti informatici (art. 491-bis, c.p.)

La norma in parola prevede la responsabilità della Società qualora uno dei delitti contro la fede pubblica previsti dal Titolo VII, Capo III del Codice Penale («*Della falsità in atti*») riguardi un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria; il tutto salva la responsabilità della Società ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, decreto legge 21 settembre 2019, n. 105)

Il reato si configura laddove taluno, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma

2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

C.2 Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi S.r.l., si è ritenuto che le attività svolte mediante l'uso di strumenti informatici, quali quelle di ideazione, realizzazione, organizzazione e produzione di iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero sotto qualunque forma e manifestazione, consentita dalla legge, in campo nazionale e internazionale; quelle di gestione, commercializzazione e distribuzione, in campo nazionale e internazionale, delle predette iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero; quelle amministrativo-gestionali e di pianificazione aziendale nonché quelle inerenti la promozione o la pubblicità, per proprio conto e per conto terzi, anche attraverso internet, possano considerarsi "attività sensibili" ai fini dell'art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001.

C.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis, D.lgs. n.231/2001;

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società devono rispondere ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel Modello e nel Codice Etico;

- deve essere garantita la separazione dei processi istruttori, autorizzativi, decisionali ed esecutivi, cosicché vi sia un'adeguata "distinzione" dei ruoli e delle responsabilità delle varie risorse aziendali coinvolte nell'operazione;

- i processi istruttori, autorizzativi, decisionali ed esecutivi delle singole operazioni devono essere tracciati e, a tal fine, la documentazione di supporto deve essere custodita in luogo sicuro;

- l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante concernente i dati trattati, suscettibile di rendere verificabile a posteriori ogni singola operazione, deve essere eseguita con modalità tali da non permetterne la successiva modificazione;

- l'accesso a qualsiasi sistema informatico o telematico concernente i dispositivi di proprietà della Società sarà consentito solo ai soggetti autorizzati e nei limiti dell'esercizio della specifica mansione

o attività;

- è fatto divieto di procurarsi ovvero di diffondere senza autorizzazione codici di accesso o parole chiave idonee a consentire l'accesso al sistema informatico o telematico;

- è fatto divieto di diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici senza autorizzazione e al di fuori dei casi in relazione ai quali sia stato autorizzato l'utilizzo;

- è vietato intercettare comunicazioni tra altri soggetti relative ad un sistema informatico o telematico ovvero installare apparecchiature a tal fine;

- il trattamento dei dati personali dovrà essere svolto al solo fine e nei limiti dell'autorizzazione al trattamento stesso e nel rispetto delle finalità previste. Inoltre, è vietato distruggere, deteriorare, cancellare o alterare i dati trattati;

- il trattamento e l'elaborazione dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato

- deve essere garantita la massima collaborazione alle Autorità di controllo.

C.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati:

Gestione dei dati e dei sistemi informatici:

- La Società identifica gli asset rilevanti nel ciclo di vita delle informazioni e documenta la loro importanza, considerando anche i supporti rimovibili.
- I dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento, terminato il quale i dati dovranno essere cancellati e distrutti.
- Le regole sull'utilizzo dei dati sono adeguatamente comunicate al personale dipendente che viene formato e responsabilizzato in materia.
- La Società adotta un sistema di controllo degli accessi ai sistemi informatici e telematici e degli accessi alle informazioni che prevede:
 - a) la figura di un responsabile del trattamento dei dati;
 - b) requisiti di sicurezza delle applicazioni aziendali;
 - c) regole per la diffusione e l'autorizzazione delle informazioni;
 - d) coerenza tra i diritti di accesso e le politiche di classificazione delle informazioni;
 - e) legislazione pertinente ed eventuali obblighi contrattuali in materia di limitazione dell'accesso

ai dati o servizi;

f) la possibilità di accedere alle informazioni in un ambiente distribuito e in rete che riconosca tutti i tipi di connessioni disponibili;

g) la segregazione dei ruoli di controllo degli accessi (ad esempio richiesta di accesso, autorizzazione di accesso, amministrazione dell'accesso);

h) requisiti per l'autorizzazione formale delle richieste di accesso;

i) requisiti per la revisione periodica dei diritti di accesso;

j) la rimozione dei diritti di accesso;

k) l'archiviazione delle registrazioni di tutti gli eventi significativi riguardanti l'uso e la gestione delle identità degli utenti e delle informazioni segrete di autenticazione;

l) l'individuazione di ruoli con accesso privilegiato.

- La Società definisce i perimetri per proteggere le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni. In particolare, i perimetri dell'edificio contenente le strutture di elaborazione delle informazioni devono essere fisicamente sani; il tetto esterno, le pareti e la pavimentazione del sito devono essere di costruzione solida e tutte le porte esterne e le finestre devono essere adeguatamente protette dall'accesso non autorizzato con meccanismi di controllo, (es. sbarre, allarmi, serrature) e resteranno chiuse a chiave quando incustodite;
- la Società stabilisce una serie di controlli operativi inerenti i processi critici per la sicurezza delle informazioni.

In particolare, la Società adotta procedure interne per il controllo di:

a) installazione e configurazione dei sistemi;

b) elaborazione e gestione delle informazioni sia automatizzata che manuale;

c) backup;

d) gestione di errori o incidenti;

e) gestione dei cambiamenti rilevanti per la sicurezza delle informazioni;

f) protezione dai malware;

g) gestione della rete;

h) gestione del trasferimento delle informazioni;

g) fornitori.

- qualora la Società si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/Società esterne per l'attuazione dei predetti protocolli - per i quali individua i requisiti tecnico-professionali per la selezione - ovvero per l'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere l'apposita "clausola 231" (contenente la dichiarazione di conoscenza della relativa

normativa e delle norme comportamentali adottate dalla Società e l'impegno al loro rispetto).

PARTE SPECIALE D
REATI TRIBUTARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE D – REATI TRIBUTARI

D.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, fuori dai casi indicati dall’art. 2 D.lgs. n. 74/2000(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 30.000,00;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque ad euro 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sul reddito sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il reato è altresì integrato da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

Inoltre, reati potenzialmente realizzabili *«quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro»* (ex D.lgs. n. 156 del 2022, entrato in vigore il 6 novembre 2022), sono altresì:

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 231/2001)

Il reato è integrato da chiunque, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli

elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000,00.

Il reato è altresì integrato da chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore ad euro 50.000,00.

D.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies*, D.lgs. n. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Amministrazione e contabilità;
- Gestione diretta del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- Gestione dei pagamenti e degli incassi;
- Compimento di operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari, bancarie e di concessione di garanzie;
- Registrazione delle operazioni bancarie;
- Predisposizione dei conti economici infrannuali riclassificati;
- Analisi di bilancio;
- Cura degli adempimenti amministrativi e fiscali
- Acquisti e vendita e, in linea generale, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi;
- Gestione dei flussi finanziari.

D.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti

tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. n. 231/2001;

- è fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- è vietato effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale;
- è fatto divieto di ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- è fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti;
- è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate ovvero duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- è vietato omettere la registrazione documentale di somme ricevute dalla Società in pagamento e della relativa movimentazione;
- è vietato accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- è vietato riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- è vietato utilizzare contante, se non nel limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa interna, per qualunque singola operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- è vietato tenere in modo scorretto e non conservare le scritture contabili ai fini fiscali, non predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della Società e non procedendo alla corresponsione delle imposte liquidate.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

- assicurare che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- garantire il controllo formale e sostanziale della transazione, al fine di individuare eventuali “rischi” o “sospetti”;
- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti, dell’integrità morale, della reputazione e del buon nome della controparte;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne; ciò in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori/clienti/*partners* commerciali nonché in tutte le attività finalizzate all’emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- segnalare immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

D.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati tributari:

Amministrazione e contabilità:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni economiche e finanziarie della Società;
- sono regolarmente tenute e conservate le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché i libri e gli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla natura dell’attività svolta dalla Società, il tutto osservando le norme civilistiche (unitamente al principio contenuto nell’articolo 8, comma 5 dello Statuto del contribuente - legge 212/2000), che prevedono il principio generale sulla conservazione delle scritture contabili secondo cui vanno conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione: i registri e le scritture contabili obbligatorie (Libro giornale Libro degli inventari, Libri sociali, Registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; Scritture ausiliarie di magazzino), le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture;
- nel caso in cui sia in corso un accertamento, le scritture contabili obbligatorie devono essere

conservate anche oltre questo termine e almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta;

- la documentazione, anche fiscale, di supporto alle singole operazioni economiche e finanziarie è conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione e della motivazione alla base della stessa;
- i documenti digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini fiscali devono possedere i requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;
- i processi istruttori, autorizzativi, decisionali, esecutivi e di verifica della singola operazione economica sono separati ed assegnati, ciascuno, ad una diversa figura aziendale, sulla base della chiara e precisa ripartizione della sfera di competenza e di responsabilità del singolo;
- sono previsti specifici limiti di spesa e di disposizione finanziaria in capo a ciascun soggetto munito del potere di trasferire fondi e/o risorse finanziarie della Società;
- il controllo contabile è affidato ad un apposito organo di controllo interno ed è adeguatamente documentato;
- è previsto il monitoraggio di appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso;
- è previsto l'obbligo di rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Gestione degli acquisti e delle vendite:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti e dei servizi;
- la documentazione di supporto delle singole operazioni di acquisto e di vendita è conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione;
- il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie, sia in Italia sia all'estero, connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti è sempre tracciabile, ha una causale espressa ed è documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- in particolare, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di

tali obblighi;

- l'impiego delle risorse economiche e finanziarie della Società, anche per gli acquisti delle materie prime, è sempre motivato dal richiedente;
- la scelta dei *partners* commerciali e dei clienti, sia nazionali sia esteri, avviene sulla base di criteri trasparenti predeterminati dalla Società;

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- la Società implementa il sistema di monitoraggio dei flussi monetari e finanziari, anche mediante l'ausilio di apposito *software*;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- i dispositivi di pagamento sono firmati da persone abilitate;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- il processo operativo e decisionale è tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- non può essere utilizzato il denaro contante, se non entro il limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa.

PARTE SPECIALE E
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

E.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-bis.1 del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno adoperi violenza sulle cose ovvero impieghi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.)

Il reato si integra qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengano posti in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)

Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, c.p.)

Tale reato si integra qualora venga consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, oppure una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si detengano per la vendita o si mettano in vendita o, comunque, si pongano in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato risulta integrato nel caso in cui taluno, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o commerci oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione di quest'ultimo.

E.2 Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi S.r.l., si è ritenuto che costituiscano delle attività sensibili ai fini dell'art. 25-*bis*.1, del D.lgs. 231/2001 le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione, in campo nazionale e internazionale, di iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero sotto qualunque forma e manifestazione consentita dalla legge. Si fa riferimento, nello specifico alla produzione di iniziative tradizionali, nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento e, in generale, in favore del tempo libero; alla produzione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata; alla lavorazione di rassegne, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati; alla creazione, organizzazione e produzione di situazioni di spettacolo tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, ecc.) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (persone, impianti, apparecchiature, ecc.) con particolare riferimento a progetti originali ed inediti; alla commercializzazione di idee, progetti, formati, prodotti, diritti, copioni, testi (parole e musica), soggetti cinematografici e televisivi, opere artistiche e dell'ingegno creativo inerenti, comunque, a iniziative di spettacolo o rivolte al tempo libero ed ai suoi fruitori e alla costituzione di case editrici e musicali, giornali, con espressa esclusione dell'edizione di giornali quotidiani, riviste, convegni, emittenti private, banche dati ed a ulteriori iniziative originali. Inoltre, si ritiene rientrino tra le attività sensibili ai sensi dell'art. 25-*bis*.1, del D.lgs. 231/2001 anche l'acquisizione di mandati di agenzia e rappresentanza relativamente alle attività di cui all'oggetto sociale e le attività di promozione o pubblicità per proprio conto e per conto terzi, anche attraverso internet e di compimento di operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali.

Pertanto, si individuano le seguenti aree di rischio connesse all'esercizio della predetta attività:

1. Negoziazione, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi;
2. Gestione progetti di marketing;
3. Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie, informazioni e/o alla pubblicità relativa ai prodotti;
4. Analisi e ricerche di mercato per l'individuazione di nuove opportunità di sviluppo;
5. Attività di ricerca e sviluppo;
6. Gestione del processo di progettazione, sviluppo, costruzione e lavorazione;
7. Gestione di marchi, brevetti, segni distintivi e tutela del *know-how*;
8. Definizione delle politiche commerciali;
9. Gestione e qualificazione di partner commerciali;
10. Gestione delle vendite;

11. Supervisione attività commerciale;
12. Selezione e qualifica dei fornitori;
13. Gestione degli acquisti;
14. Supervisione attività acquisti;
15. Gestione comunicazione aziendale e relazioni esterne.

E.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis*.1, D.lgs. n. 231/2001;
- è fatto divieto di svolgere l'attività commerciale adoperando pratiche scorrette nei confronti degli altri operatori per impedire o turbare la loro attività commerciale o, addirittura, ponendo in essere condotte violente e/o minacciose;
- è vietato commercializzare prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti;
- è vietato commercializzare prodotti che risultino diversi da quelli dichiarati o pattuiti;
- è vietato commercializzare prodotti contraffatti e idonei a trarre in inganno il compratore;

E.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati contro l'industria e il commercio sopra individuati.

Gestione degli acquisti e delle vendite:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti;
- la documentazione di supporto delle singole operazioni di acquisto e di vendita deve essere conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione;
 - è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto
 - il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti deve essere sempre tracciabile;

- la scelta dei *partners* commerciali e dei clienti deve avvenire sulla base di criteri predeterminati dalla Società;
- la Società deve verificare e controllare l'originalità e la genuinità della merce commercializzata;
- i dipendenti della Società non possono caricare, copiare, mettere a disposizione sulla rete e i computer o, comunque, commercializzare merci senza l'autorizzazione dei legittimi detentori dei diritti e della struttura stessa;
- la Società deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le controparti;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio e alla libera concorrenza;
- la Società deve evitare che possano essere acquisiti e, soprattutto, possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa;
- nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, la Società deve effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- la Società non deve intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio;
- la Società deve individuare i requisiti minimi in possesso delle controparti, inclusi indicatori di anomalia che consentano di prevenire e/o rilevare eventuali operazioni a rischio o sospette;
- la Società deve selezionare e valutare le controparti in base ai requisiti predeterminati dalla stessa (anche rivisti) e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società deve formalizzare anche i criteri in base ai quali le controparti possono essere cancellate dalle liste interne della Società e definire un sistema di responsabilità relativamente al mantenimento e alla cancellazione delle controparti dalle medesime liste, in modo tale che le scelte in merito non possono essere determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate in forma scritta;

- la Società deve definire contratti e ogni altro tipo di accordo con tutte le controparti in forma scritta e dettagliati in tutte le loro condizioni e termini;
- la Società deve assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali, in coerenza con le evoluzioni della normativa vigente in materia di tutela della proprietà industriale, nonché di origine e qualità dei prodotti;
- la Società deve attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale e, se del caso, verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei delitti contro l'industria e il commercio;
- la Società deve informare in forma scritta l'ODV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza - in via diretta o indiretta - tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto negoziale o un comportamento in violazione dei contenuti della presente Parte Specifica;
- la Società deve identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità e separare le responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio.

PARTE SPECIALE F

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE F – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

F.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*octies*.1 del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter*, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si utilizzi indebitamente, non essendone il titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo del denaro contante, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o in ogni caso ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante; ovvero nel caso in cui taluno falsifichi i predetti strumenti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*, c.p.)

Il reato si integra qualora taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando; oppure al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p.

Frode informatica (art. 640-*ter*, c.p.)

Tale reato si configura qualora venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico; anche intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti nel sistema informatico o telematico.

Tutti i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

F.2 Attività sensibili

In considerazione dell’attività svolta dalla Ballandi S.r.l., si è ritenuto che le attività inerenti la

cessione, l'acquisizione e la commercializzazione di idee, progetti, formati, prodotti, diritti, copioni, testi (parole e musica), soggetti cinematografici e televisivi, opere artistiche e dell'ingegno creativo inerenti, comunque, a iniziative di spettacolo o rivolte al tempo libero ed ai suoi fruitori; le attività inerenti il compimento di tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali nonché, in generale, il compimento di operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, ipotecarie, mobiliari e immobiliari possano considerarsi "attività sensibili" ai fini dell'art. 25-*octies*.1 D.lgs. n.231/2001. Ciò, soprattutto, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai fini dello svolgimento delle predette attività commerciali.

F.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*.1 D.lgs. n. 231/2001;
- è fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- è vietato effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o, ancora, incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità o di provenienza illecita;
- è fatto divieto di ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi) senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- è fatto divieto eseguire pagamenti con strumenti di cui la Società non sia titolare;
- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di denaro a qualsiasi titolo;
- è vietato tenere in modo scorretto e non conservare le scritture contabili ai fini fiscali, non

predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della Società e non procedendo alla corresponsione delle imposte liquidate e reimpiegando, quindi, tale danaro per il finanziamento di altre attività dell'ente.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere verificato che il soggetto abbia correttamente utilizzato lo strumento di pagamento diverso dal contante e che ne fosse il titolare;
- garantire il controllo formale e sostanziale (verifica della sede della controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica sull'utilizzo di Società fiduciarie) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/*partners* commerciali;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari a scopo illecito o, in particolare, di riciclaggio;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

F.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-*octies*.1, D.lgs. n. 231/2001:

Amministrazione e contabilità:

- sono regolarmente contabilizzate e tracciate tutte le operazioni economiche e finanziarie della Società;
- sono regolarmente tenute e conservate le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché i libri e gli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla natura dell'attività svolta dalla Società;
- la documentazione, anche fiscale, di supporto alle singole operazioni economiche e finanziarie deve essere conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione e della motivazione alla base della stessa;

- i processi istruttori, autorizzativi, decisionali, esecutivi e di verifica della singola operazione economica devono essere separati ed assegnati, ciascuno, ad una diversa figura aziendale, sulla base della chiara e precisa ripartizione della sfera di competenza e di responsabilità del singolo;
- sono previsti specifici limiti di spesa e di disposizione finanziaria in capo a ciascun soggetto munito del potere di trasferire fondi e/o risorse finanziarie della Società;
- il controllo contabile concernente l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti deve essere affidato ad un apposito organo di controllo interno e deve essere adeguatamente documentato.

Gestione degli acquisti e delle vendite:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti;
- la documentazione di supporto delle singole operazioni di acquisto e di vendita deve essere conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione;
- il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti deve essere sempre tracciabile in modo da verificare sempre la causa sottostante alla singola operazione;
- l'impiego delle risorse economiche e finanziarie della Società, anche per gli acquisti delle materie prime, deve essere sempre motivato dal richiedente;
- la scelta dei *partners* commerciali e dei clienti deve avvenire sulla base di criteri predeterminati dalla Società.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento non autorizzati e di cui la Società non risulti titolare;
- i dispositivi di pagamento devono essere firmati da persone abilitate e autorizzate;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni e deve essere indicato lo strumento di pagamento utilizzato;
- deve essere assicurata la custodia delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia

obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- qualora la Società si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia economica o finanziaria, ovvero per l'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere l'apposita "clausola 231" (contenente la dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e delle norme comportamentali adottate dalla Società e l'impegno al loro rispetto).

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE G – REATI AMBIENTALI

G.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), si cagiona abusivamente un disastro ambientale.

Per disastro ambientale si considerano, alternativamente:

- l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale) e 452-*quater* c.p. (disastro ambientale) è commesso per colpa; vale a dire per negligenza, imperizia o imprudenza ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.)

La circostanza aggravante è integrata quando, alternativamente, l’associazione per delinquere:

- è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l’ambiente previsto dal Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale;
- è finalizzata allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l’ambiente previsto dal Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia

ambientale;

- è composta da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzioni penali previste dal T.U. Ambiente (art. 137 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato di cui al comma 2 si configura nel caso in cui vengano aperti o effettuati nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza alcuna autorizzazione oppure si continuino ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa.

La fattispecie di cui al comma 3 risulta integrata allorquando, fuori dalle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29-*quattordices* D.lgs. n. 152/2006, venga effettuato uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Il reato di cui al comma 5 risulta integrato quando, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose, vengano superati i limiti tabellari ovvero lo scarico avvenga sul suolo.

Il reato di cui al comma 11 risulta integrato in caso di inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo) e 104 D.lgs. n. 152/2006 (nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Il reato di cui al comma 13 si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato di cui al comma 1 si configura allorquando, fuori dai casi di cui all'art. 29-*quattordices* D.lgs. n. 152/2006, venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato di cui al comma 3 risulta integrato da chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 29-*quattordices* D.lgs. n. 152/2006, realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 6 si configura quando venga effettuato il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle norme di legge, nazionali e comunitarie, relative a detta tipologia di rifiuti.

Inquinamento dei siti (art. 257 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato si configura allorquando venga cagionato l'inquinamento, anche mediante sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato è integrato da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e da chi fa uso del certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato risulta integrato da chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CE n. 259/1993 ovvero effettui una spedizione di rifiuti, indicati nell'allegato II del medesimo Regolamento, in violazione delle norme contenute nello stesso Regolamento.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. n. 152/2006, ora sostituito dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.)

Il reato è integrato da chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

False indicazioni contenute nel certificato di analisi dei rifiuti (art. 260-*bis* D.lgs. n. 152/2006)

Il reato di cui al comma 6 è integrato da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e da chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 7 è integrato da colui che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI e da chi, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il reato di cui al comma 8 è integrato dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI alterata fraudolentemente.

Superamento dei valori limiti di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs. n. 152/2006)

Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limiti di emissione stabiliti nell'autorizzazione determina anche il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 legge n. 549/1993)

Il reato è integrato dalla violazione delle disposizioni relative alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

G.2 Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi, si è ritenuto che possano considerarsi "attività sensibile" ai fini dell'art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231/2001 le attività concernenti la produzione di iniziative tradizionali, nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento, ed in generale in favore del tempo libero; la produzione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata; la lavorazione di rassegne, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati nonché la creazione, organizzazione e produzione di situazioni di spettacolo tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, ecc.) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (persone, impianti, apparecchiature, ecc.) con particolare riferimento a progetti originali ed inediti.

G.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231/2001;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società devono rispondere ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel Modello e nel Codice Etico;
- deve essere garantita la separazione dei processi istruttori, autorizzativi, decisionali ed esecutivi, cosicché vi sia un'adeguata "distinzione" dei ruoli e delle responsabilità delle varie risorse aziendali coinvolte nell'operazione;
- i processi istruttori, autorizzativi, decisionali ed esecutivi delle singole operazioni devono essere tracciati e, a tal fine, la documentazione di supporto deve essere custodita in luogo sicuro;
- l'archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante, suscettibile di rendere verificabile a posteriori ogni singola operazione, deve essere eseguita con modalità tali da non permetterne la successiva modificazione;
- la documentazione relativa alle tematiche ambientali deve essere aggiornata e trattata nel rispetto della riservatezza dei dati indicati;
- deve essere garantita la massima collaborazione alle Autorità di controllo.

G.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati ambientali:

Gestione della produzione:

- le modalità di dismissione dei rifiuti sono formalizzate in apposito regolamento aziendale, adeguatamente comunicato al personale aziendale;
- nella dismissione dei rifiuti la Società si avvale esclusivamente di fornitori iscritti nell'Albo dei Gestori Ambientali e la prestazione è regolarmente contrattualizzata;
- la Società assicura la corretta gestione degli impianti aziendali;
- le verifiche, le rilevazioni, i controlli e i prelievi sono adeguatamente documentati e possono essere affidati ad appositi consulenti esterni;
- la Società individua i requisiti tecnico-professionali per la selezione dei consulenti esterni;
- qualora la Società si avvalga del supporto di consulenti/professionisti/Società esterne per la predisposizione della documentazione rilevante in materia ambientale, ovvero per l'esecuzione di specifiche attività, i contratti con tali soggetti devono contenere l'apposita "clausola 231" (contenente la dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e delle norme comportamentali adottate dalla Società e l'impegno al loro rispetto);
- la Società coordina il controllo delle acque e l'aggiornamento della mappa delle emissioni diffuse in atmosfera e supervisiona la verifica dei materiali utilizzati nella produzione, valutandone l'impatto sull'ambiente.

PARTE SPECIALE H

**REATI DI PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI,
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A
DARE O PREMETERE UTILITÀ, CORRUZIONE**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE H – REATI DI PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PREMETERE UTILITÀ E CORRUZIONE

H.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione dell’attività svolta dalla Ballandi S.r.l. in favore e in relazione alla P.A., come tali ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri e il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea. E’ configurabile il concorso del privato.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis, c.p.)

Il reato si integra qualora, fuori dei casi previsti dall’art. 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destini ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto e il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o trattenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri e costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceva indebitamente per sé o per un terzo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra

utilità ovvero ne accetti la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetti la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

Il reato si configura qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie in parola si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso è prevista la punibilità anche per chi dà o promette denaro o altra utilità, qualora siano offesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*, c.p.

Pene per il corruttore (art. 321, c.p.)

Tale disposizione stabilisce che le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (dunque altresì, eventualmente, ai soggetti posti in posizione apicale ovvero ai questi immediatamente sottoposti).

Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.)

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata, sia per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri sia per indurre il medesimo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri. Inoltre, le pene previste per gli istigatori si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le suddette finalità.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a

dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.)

Tale norma prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applichino anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.)

Tale reato si configura qualora taluno, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, c.p., indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. A tal fine, per intermediazione illecita dee intendersi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, c.p., a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Inoltre, la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità e la pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis, c.p. Infine, la pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

H.2 Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi S.r.l. in favore e in relazione alla P.A., si ritiene che costituiscano delle attività sensibili ai fini dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 le seguenti attività:

- la produzione in favore del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale di iniziative tradizionali, nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento, ed in generale in favore del tempo libero;

- la produzione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata in favore del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
- la lavorazione in favore del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale di rassegne, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati in favore del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
- la creazione, l'organizzazione e la produzione in favore del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale di situazioni di spettacolo tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, ecc.) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (persone, impianti, apparecchiature, ecc.) con particolare riferimento a progetti originali ed inediti;
- la cessione, l'acquisizione e la commercializzazione dei predetti beni e servizi, in relazione al rischio di commissione dei suddetti reati di corruzione, a titolo meramente esemplificativo, nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto pubbliche, ovvero nell'ambito della gestione delle vendite di beni e servizi per la pubblica amministrazione, in particolare nella fase di contatto e rapporto con un Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o con un Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) corrotto, fino alla stesura del documento contrattuale; ovvero in relazione al rischio di creazione dei fondi di provvista necessari per "retribuire" il Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o l'Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) ovvero attraverso la promessa/dazione di altra "utilità" a questi ultimi;
- l'assunzione e l'amministrazione del personale in relazione al rischio di corruzione attraverso la dazione/promessa di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all'Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) corrotto, in occasione dell'assunzione in azienda di un familiare o di un soggetto "vicino" ad uno di tali soggetti ovvero in occasione di visite ispettive finalizzate all'accertamento del rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti da parte delle Autorità competenti (ad esempio I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- l'attività di tesoreria in relazione al rischio di creazione della provvista da dare/promettere al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) corrotto;
- l'attività inerente il contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, in relazione al rischio - a titolo meramente esemplificativo - di promessa o di corresponsione di denaro o altra utilità da parte di soggetti apicali o sottoposti della Società verso un pubblico ufficiale (non soltanto un magistrato ma anche un cancelliere od altro funzionario), anche per il tramite di terzi (es. professionisti esterni), per compiere od omettere, velocizzare o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario ovvero di evitare che contro la Società venga instaurato un procedimento giudiziario ovvero, ancora, di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- l'attività relativa alla gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali in relazione al rischio

che soggetti apicali o sottoposti della Società inducano i funzionari delle Autorità previdenziali e assistenziali o altri Enti preposti all'effettuazione di verifiche e controlli in materia, a omettere la formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai controlli, attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità.

H.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25, D.lgs. n. 231/2001;
- nello specifico, è fatto divieto ai destinatari della presente parte speciale - sia direttamente sia indirettamente - offrire, promettere, garantire od autorizzare la concessione di denaro o qualsiasi altra utilità a favore di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o privato al fine di influenzarne l'attività o di ottenere vantaggi impropri.

E' fatto dunque divieto di offerte e/o promesse che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come un tentativo di influenzare impropriamente un pubblico ufficiale od un rappresentante di un soggetto giuridico non pubblico al fine di far ottenere alla Ballandi S.r.l. un qualsiasi vantaggio economico; tutto ciò anche qualora il destinatario della dell'offerta corruttiva non fosse un pubblico ufficiale ma una persona che agisce per conto di una persona giuridica privata;

- è fatto divieto determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- è fatto divieto promettere, sollecitare, offrire ovvero accettare le pressioni, esortazioni e/o sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri nel corso di contatti tenuti con esponenti della P.A. in nome e per conto di Ballandi S.r.l.;
- è fatto divieto corrispondere contributi volontari a partiti politici o candidati alle elezioni (amministrative e/o politiche) od organizzazioni, fondazioni ad essi riconducibili in nome e per conto di Ballandi S.r.l.;
- è vietato effettuare pagamenti di agevolazioni di qualsiasi tipo, ossia un pagamento o un regalo fatto nei confronti di un pubblico ufficiale affinché questi esegua un compito od una funzione di

routine o solleciti tale esecuzione;

- è vietato effettuare pagamenti aventi ad oggetto richieste estorsive;
- la Società prevede che le funzioni interne effettuino un'accurata *due diligence* anticorruzione preventiva al conferimento di qualsiasi incarico, richiedendo informazioni complete, veritiere ed esaustive nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza alle attività di *due diligence* preventiva; con espresso avvertimento che la violazione di detti principi ovvero il rilascio di informazioni mendaci sarà valutata quale legittima causa di risoluzione espressa del rapporto contrattuale;
- è previsto che tutti i soggetti destinatari della presente parte speciale comunichino al responsabile dell'ufficio e all'organismo di vigilanza, per quanto ne siano a conoscenza, i propri rapporti di parentela ovvero di affinità entro il secondo grado, propri e del coniuge o convivente, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti nell'ambito di qualsivoglia rapporto e a qualsiasi titolo con la Società e che, in tal caso, si astengano dal porre in essere qualsivoglia attività nell'interesse della Società e relativa alla procedura in cui risulta coinvolto a qualsiasi titolo il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico Servizio;
- in particolare, tutti i soggetti destinatari della presente parte speciale che si trovino nella situazione di cui al punto precedente, devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di potenziale conflitto di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti, ad esempio, dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- tutti i soggetti destinatari della presente parte speciale devono evitare, nella gestione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, situazioni di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al responsabile dell'ufficio eventuali proposte che comportino vantaggi personali o offerte di denaro o doni per il dipendente o per i suoi parenti o affini entro il secondo grado, o per il coniuge o il convivente;

H.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati contro la pubblica amministrazione sopra individuati.

In particolare:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti;
- la documentazione di supporto delle singole operazioni di acquisto e di vendita deve essere conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione;
- è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti deve essere sempre tracciabile;
- la scelta dei *partners* commerciali e dei clienti deve avvenire sulla base di criteri predeterminati dalla Società;
- la Società deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le controparti;
- nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi e, in particolare, nell'instaurazione di associazioni temporanee tra imprese, la Società deve effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto;
- la Società non deve intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione;
- la Società deve individuare i requisiti minimi propri e in possesso di altri soggetti con le quali vengano costituite associazioni temporanee di imprese, inclusi indicatori di anomalia che consentano di prevenire e/o rilevare eventuali operazioni a rischio o sospette; deve quindi selezionare e svolgere le proprie valutazioni in base ai requisiti predeterminati dalla stessa (anche rivisti) e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità nonché formalizzare i criteri in base ai quali altri soggetti possono essere cancellati dalle liste interne della Società;
- la Società deve attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negativa circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce e, se del caso, verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei delitti contro la pubblica amministrazione;
- la Società deve informare in forma scritta l'ODV di qualunque criticità o indizio, di cui si venga a conoscenza - in via diretta o indiretta - tale da fare anche solo presumere o ipotizzare la

possibilità della configurabilità di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione;

- la Società deve identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità e separare le responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alle operazioni a rischio;

- il processo di acquisto e di vendita di beni e servizi deve essere regolamentato da una procedura predisposta ai sensi della L. n. 262/2005, in modo da assicurare i seguenti step di controllo:

i) la segregazione dei compiti tra le funzioni/soggetti coinvolti;

ii) l'individuazione di specifici criteri di selezione dei fornitori e di affidabilità degli stessi. In particolare, la Società deve acquisire tutti i dati concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici con cui vuole intrattenere rapporti, anche con riferimento al legale rappresentante (i.e. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia;

iii) tracciabilità del processo di scelta e delle relative motivazioni;

iv) la centralizzazione degli acquisti per il tramite della Funzione Acquisti;

v) un sistema di qualificazione dei fornitori, che consenta di qualificare preventivamente il fornitore dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico (i.e. *vendor list*);

- il processo di acquisto e di vendita di beni e servizi deve essere altresì regolamentato da una procedura finalizzata a disciplinare le modalità di utilizzo degli strumenti di pagamento e la gestione della cassa, assicurando, altresì, il rispetto del limite soglia sull'utilizzo del contante stabilito dalla normativa di riferimento, prevedendo altresì il divieto di emissione di assegni in forma libera;

- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a formalizzare contratti in materia di approvvigionamenti di beni e servizi;

- i rapporti con i fornitori principali o sensibili devono essere, per quanto possibile, formalizzati in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico nei quali è inserita una specifica clausola di rispetto del Codice Etico. Altresì, la Società deve adoperarsi al fine di garantire, attraverso clausole contrattuali, l'impegno delle imprese contraenti a:

- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica;

- non assegnare alcun subappalto ad imprese non preventivamente approvate da Ballandi S.r.l.;

- attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza;

- fornire copia del Modello DURC a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi anche da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti;

- il responsabile Ufficio Acquisti provvede semestralmente ad inviare all'Organismo di Vigilanza un report contenente le spese *extra-budget* sostenute nel periodo di riferimento, un report contenente gli acquisti superiori ad euro 100.000,00 sostenuti nel periodo di riferimento ed un elenco contenente i nominativi dei nuovi fornitori con cui la Società ha avuto rapporti nel periodo per un valore complessivo superiore ad euro 50.000,00. L'Internal Audit provvede a comunicare semestralmente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di riferimento;

- la Società deve adottare una specifica procedura di regolamentazione degli aspetti attinenti l'attività di selezione, assunzione e valutazione del personale, al fine di assicurare:

i) adeguata tracciabilità delle singole fasi di selezione ed archiviazione della documentazione;

ii) l'individuazione chiara dei ruoli e responsabilità che intervengono nella scelta del candidato più idoneo al profilo richiesto;

iii) la gestione chiara di eventuali conflitti d'interesse (i.e. candidato *ex* dipendente della PA; etc.);

iv) la verifica di affidabilità dei candidati selezionati (i.e. certificato dei carichi pendenti; autodichiarazione di non essere coinvolto in procedimenti penali; casellario giudiziale, etc.);

v) la chiara definizione dei criteri di valutazione del personale per l'assegnazione dei premi aziendali.

La procedura deve prevedere la:

- valutazione di almeno 3 candidature;

- valutazione di caratteristiche etico-comportamentali e la redazione del verbale di colloquio;

- sottoscrizione del consenso informato da parte del candidato (*ex* D.lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e GDPR) al fine di poter raccogliere informazioni sensibili (es. rapporti di parentela con rappresentanti della Pubblica Amministrazione);

- evidenza della corrispondenza tra l'esigenza di inserimento nell'organico e l'esito della selezione;

- formalizzazione di *job description* per la comunicazione delle mansioni svolte;

- indicazione per l'assegnazione di benefit ai dipendenti;

- intervista di *debriefing* per il personale dimissionario;

- la Società deve instaurare rapporti di lavoro informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la Società contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione e nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non dà luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Inoltre, la Società garantisce la corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque non sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e tutte le disposizioni in materia di orario di lavoro, ferie, permessi, turni, ore di straordinario, riposi, lavoro notturno e aspettativa

obbligatoria; offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna;

- la Società formalizza le procedure di “**Ciclo Attivo**” che regola le seguenti fasi:

i) gestione contratti;

ii) richieste da clienti e aggiornamento anagrafica;

iii) fatturazione clienti *intercompany*;

iv) fatturazione clienti terzi;

v) gestione del credito clienti terzi;

vi) determinazione delle fatture da emettere e chiusura rateo esercizio successivo; la procedura di “**Ciclo Tesoreria**”, che regola la fase della gestione degli incassi e, in particolare la gestione dei pagamenti; la gestione degli incassi; la gestione dei conti correnti e dei depositi bancari; la gestione della piccola cassa e la gestione dei finanziamenti; la procedura di “**Ciclo Chiusura e Formazione del bilancio d’esercizio**”, che regola la fase della gestione del credito clienti *intercompany* e che consiste, nel dettaglio, nelle seguenti attività: qualificazione di specifiche componenti di reddito ai fini della determinazione dell’onere per imposte sui redditi e computo dell’onere per imposte dirette; predisposizione della dichiarazione dei Redditi Modello Unico; controllo sulla correttezza dell’imputazione contabile ai fini della liquidazione periodica IVA, sul rispetto delle scadenze ai fini degli adempimenti connessi alle liquidazioni IVA di periodo e sulla predisposizione della dichiarazione annuale IVA; rilevazioni contabili ai fini del versamento delle ritenute d’acconto, della predisposizione delle certificazioni relative e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta Modello 770 (diversificate per personale dipendente e lavoratori autonomi); gestione dei rapporti con l’Amministrazione Fiscale. Ogni servizio erogato è regolato da apposito contratto quadro o anche specifico per servizio. La copia originale del contratto viene inviata in Amministrazione che procede all’archiviazione;

- la Società formalizza una specifica procedura (c.d. Procedura “**Gestione del contenzioso e del precontenzioso**”) relativa alla regolamentazione del processo che concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi, riconducibili a procedimenti giudiziari ed arbitrali con qualsiasi soggetto terzo. In particolare la procedura in esame deve regolamentare le seguenti fasi:

- individuazione e separazione delle funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica di fondatezza dell’oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;

- analisi preliminare e pre-contenzioso;

- ispezioni, controlli e verifiche da parte di P.U. o I.P.S.;

- apertura del contenzioso o dell’arbitrato;

- conclusione con sentenza o lodo arbitrale;

- tutti i documenti aziendali relativi a contenzioni e diretti ai P.U./I.P.S. competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società sono archiviati e consultabili solo previa autorizzazione;

- la Società formalizza specifiche procedure volte a regolamentare la gestione dei flussi economici relativi alle attività di investimento (c.d. procedure “**Ciclo Passivo**” e “**Ciclo Tesoreria e Finanza**”) e formalizza altresì una specifica procedura (c.d. procedura “Investimenti”), che disciplina le seguenti fasi del processo in esame:

- analisi di mercato;

- valutazione della congruità economica degli investimenti;

- valutazione delle offerte;

- affidamento;

- stipula dei contratti;

- gestione dei contratti.

Inoltre, il monitoraggio delle procedure “Ciclo Passivo” e “Ciclo Tesoreria e Finanza” deve essere garantito in tutte le fasi del processo in esame - dagli studi di fattibilità dell’investimento fino alla realizzazione e al collaudo delle opere. In particolare, deve essere monitorata l’attività del consulente esterno e devono essere verificati il calcolo delle imposte elaborato e le dichiarazioni fiscali predisposte dallo stesso. Il Responsabile Ufficio Contabilità verifica, invece, la corretta registrazione contabile delle imposte dirette calcolate dal consulente esterno. Infine, l’Ufficio Contabilità archivia la documentazione relativa al calcolo delle imposte dirette e alle dichiarazioni fiscali e il Responsabile Ufficio Contabilità provvede ad inviare telematicamente le dichiarazioni fiscali;

- la Società adotta una specifica procedura volta a regolamentare le seguenti fasi (c.d. **Procedura “Personale e Payroll”**):

- gestione delle comunicazioni e dell’invio delle dichiarazioni contributive;

- gestione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro;

- gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;

- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti verso gli organi competenti in materia di infortuni, malattie, incidenti sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;

- gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio relativi all'assunzione e all'impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

La Società ha, altresì, formalizzato una specifica procedura che regola la fase degli aggiornamenti, che comportano variazioni all'algoritmo delle retribuzioni e che prevede la predisposizione di modifiche da parte del consulente fiscale per gli aspetti contrattuali/previdenziali/assistenziali. Inoltre, le dichiarazioni dovute vengono elaborate dal consulente e verificate dal Responsabile Risorse Umane e, con cadenza periodica, il Responsabile Risorse Umane verifica, a campione, il corretto recepimento nelle buste paga delle eventuali variazioni contrattuali accorse. Infine, l'Ufficio Contabilità effettua la registrazione contabile del costo del lavoro e del pagamento.

PARTE SPECIALE I
REATI SOCIETARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE I – REATI SOCIETARI

1.1 Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-ter del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis, c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore. Allo stesso modo, il reato è integrato anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, il fatto è di lieve entità la pena è diminuita.

La pena è altresì diminuita se i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1, del R.D. n. 267/1942.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A tali società sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione

- alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Allo stesso modo, il reato è integrato anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. In ogni caso, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è integrato anche dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

In ogni caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

In ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato è integrato dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, il tutto se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori e dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato è integrato dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. In ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In ogni caso, il reato è integrato anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

E' punito anche chi, per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è integrato da chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In ogni caso, sono puniti anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato è integrato da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato è integrato da chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato è integrato dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato è integrato anche qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in

qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Il reato è integrato da chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (ossia un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

1.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001 applicabili alla Società, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Amministrazione e contabilità;
- Gestione diretta del ciclo attivo e passivo di fatturazione, del ciclo economico, finanziario e patrimoniale;
- Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione dei pagamenti e degli incassi;
- Gestione dei rapporti con i soci, organi di controllo e Collegio Sindacale;
- Rapporti con soggetti pubblici;
- Registrazione delle operazioni bancarie;
- Predisposizione dei conti economici infrannuali riclassificati;
- Analisi di bilancio;
- Cura degli adempimenti amministrativi e fiscali;
- Acquisti e vendita di beni e servizi;
- Gestione dei flussi finanziari.

1.3 Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del

Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001;
- è vietato violare i principi e le procedure aziendali previsti nella presente parte;
- deve essere tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- devono essere osservate rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- deve essere assicurato il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- è vietato di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue eventuali controllate;
- è vietato effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale;
- è vietato intraprendere attività commerciali con clienti e/o fornitori senza l'adeguata formalizzazione di un contratto;
- è fatto divieto di ricevere o trasferire fondi da parte o a favore di soggetti terzi (ad es. dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento, oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile;
- è fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti;
- è vietato omettere la registrazione documentale di somme ricevute dalla Società in pagamento e della relativa movimentazione;
- deve essere garantito il controllo formale e sostanziale della transazione, al fine di individuare eventuali "rischi" o "sospetti";
- i destinatari devono effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (quali ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza del mercato, l'Autorità garante della privacy e - ove previsto - della Corte dei Conti), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- devono assicurare che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima,

coerente e congrua;

- è vietato accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- è vietato riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- è vietato utilizzare contante, se non nel limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa interna, per qualunque singola operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- deve essere tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne; ciò in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori/clienti/*partners* commerciali nonché in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- devono essere segnalate immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette.

Inoltre, in relazione alle predette regole comportamentali, ai destinatari è vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di

documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio unico, del Collegio Sindacale o della società di revisione;

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- offrire, promettere, garantire od autorizzare la concessione di denaro o qualsiasi altra utilità in violazione degli obblighi di servizio e/o di fedeltà al fine di influenzare l'attività o di ottenere vantaggi impropri;
- è fatto dunque divieto di offerte e/o promesse che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come un tentativo di influenzare impropriamente un privato, al fine di far ottenere alla Ballandi S.r.l. un qualsiasi vantaggio economico.

1.4 Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati tributari:

Amministrazione e contabilità; Gestione diretta del ciclo attivo e passivo di fatturazione, del ciclo economico, finanziario e patrimoniale:

- sono regolarmente contabilizzate tutte le operazioni economiche e finanziarie della Società;
- sono regolarmente tenute e conservate le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché i libri e gli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla natura dell'attività svolta dalla Società, il tutto osservando le norme civilistiche (unitamente al principio contenuto nell'articolo 8, comma 5 dello Statuto del contribuente - legge 212/2000), che prevedono il principio generale sulla

conservazione delle scritture contabili secondo cui vanno conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione: i registri e le scritture contabili obbligatorie (Libro giornale Libro degli inventari, Libri sociali, Registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; Scritture ausiliarie di magazzino), le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture;

- nel caso in cui sia in corso un accertamento, le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate anche oltre questo termine e almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta;
- la documentazione, anche fiscale, di supporto alle singole operazioni economiche e finanziarie è conservata in luogo sicuro e con modalità tali da evitarne la successiva modificazione e/o alterazione, così da rendere sempre possibile la verifica a posteriori della singola operazione e della motivazione alla base della stessa;
- i documenti digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini fiscali devono possedere i requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;
- il trasferimento delle risorse economiche e finanziarie, sia in Italia sia all'estero, connesse alle operazioni di acquisto e di vendita dei prodotti è sempre tracciabile, ha una causale espressa ed è documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego delle risorse economiche e finanziarie della Società, anche per gli acquisti delle materie prime, è sempre motivato dal richiedente;
- in particolare, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- devono essere indicati i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio, prevedendo eventualmente un sistema di controllo che garantisca la correttezza, la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
- deve essere prevista la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare gli operatori che inseriscono i dati;
- deve essere previsto il tempestivo invio della bozza di bilancio nonché del giudizio sul bilancio da parte dell'organo di controllo ai componenti del Consiglio di Amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;

- deve essere previsto il confronto tra i diversi organi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- deve essere previsto l'obbligo di comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio; delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali, professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- devono essere istituiti meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio agli azionisti o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi devono comprendere idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

Gestione dei rapporti con i soci, organi di controllo e Collegio Sindacale:

- devono essere previste procedure che individuino i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e da quelli di controllo, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;
- devono altresì essere previsti sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
- ancora, devono essere previste procedure che stabiliscano l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, ciò al fine di garantire la corretta interpretazione dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- devono essere previsti flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo, la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi, il tutto nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- devono essere regolamentate le fasi di valutazione e selezione degli organi di controllo;
- devono essere forniti con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dagli organi di controllo.

Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale:

gestione dei flussi monetari e finanziari:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni;
- salva diversa disposizione dello statuto sociale, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società (ed eventualmente delle società da essa direttamente controllate) nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti, previo parere del Collegio Sindacale e tenuto conto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento e dall'Amministrazione concedente;
- la Società deve implementare il sistema di monitoraggio dei flussi monetari e finanziari, anche mediante l'ausilio di apposito *software*;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- i dispositivi di pagamento sono firmati da persone abilitate;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- il processo operativo e decisionale è tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- non può essere utilizzato il denaro contante, se non entro il limite di modeste somme gestite tramite la piccola cassa.

Inoltre, si indicano i seguenti ulteriori presidi:

- deve essere attivato un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- devono essere previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, O.d.V. e i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- devono essere trasmessi, con congruo anticipo, al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- deve essere definito un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- deve essere definita una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

PARTE SPECIALE L
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

PARTE SPECIALE L – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L.1. Reati applicabili alla Società

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-*novies* del decreto legislativo n. 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili dalla Società, in ragione delle attività svolte dalla Ballandi S.r.l. e ritenute sensibili.

Su questa base, i reati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Art. 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Il reato si configura nel caso in cui taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa.

Inoltre, è previsto un aumento di pena se il delitto sopra indicato è commesso sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o ancora con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne consegua un’offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Art. 171-*bis*, legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Il reato si configura nel caso in cui taluno, per trarne profitto, abusivamente duplichi programmi per elaboratore ovvero, ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati, ai sensi della legge n. 633/1941.

Inoltre, il reato si configura anche se il fatto concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori e, se il fatto è di rilevante gravità, la pena è aumentata.

Analogamente, il reato si configura se taluno, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della legge n. 633/1941, riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegua l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*; o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati. Se il fatto è di rilevante gravità, la pena è aumentata.

Art. 171-ter, legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Il reato si configura qualora qualcuno commetta uno dei seguenti fatti per uso non personale:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio o faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della legge n. 633/1941, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio o detenga per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* della legge n. 633/1941, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile

o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Analogamente, il reato si configura altresì qualora taluno:

- a) Riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16 della legge n. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuova o organizzi le attività illecite di cui al comma 1.

Infine, la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità e gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-*septies*, legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Questa fattispecie di reato prevede che vengano puniti con la pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-

bis, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della legge n. 644 del 22 aprile 1941 (secondo cui «*Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione*»).

Art. 171-*opties*, legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Il reato si configura, qualora il fatto non costituisca più grave reato, se taluno a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi o utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. A tal fine, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Se il fatto è di rilevante gravità, la pena è aumentata.

L.2. Attività sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Ballandi S.r.l., si è ritenuto che nell'ambito dell'area inerente l'“ideazione, realizzazione, organizzazione e produzione di iniziative inerenti lo spettacolo e il tempo libero sotto qualunque forma e manifestazione, consentita dalla legge, in campo nazionale e internazionale”, rientrino tra le c.d. “attività sensibili” ai fini dell'art. 25-*novies*, D.lgs. n. 231/2001, le seguenti attività:

- Produzione di iniziative tradizionali, nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento, ed in generale in favore del tempo libero;
- Produzione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata;

- Analisi e lavorazione di rassegne, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati;
- Scoperta, valorizzazione, collocamento, segreteria e/o agenzia artistica e, quindi, cura e promozione dell'immagine, di talenti dello spettacolo di ogni settore come anche della moda, del cinema, dello sport, di personaggi dell'imprenditoria e della politica e di ogni altro settore in cui la professionalità o le qualità artistiche e non, sono legate all'immagine;
- Creazione, organizzazione e produzione di situazioni di spettacolo tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, ecc.) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (persone, impianti, apparecchiature, ecc.) con particolare riferimento a progetti originali ed inediti.

Inoltre, si ritiene che nell'ambito dell'area inerente la "Gestione, commercializzazione e distribuzione, in campo nazionale e internazionale", rientrino tra le c.d. "attività sensibili" ai fini dell'art. 25-*novies*, D.lgs. n. 231/2001, le seguenti attività:

- Cessione, acquisizione e commercializzazione di idee, progetti, formati, prodotti, diritti, copioni, testi (parole e musica), soggetti cinematografici e televisivi, opere artistiche e dell'ingegno creativo inerenti, comunque, a iniziative di spettacolo o rivolte al tempo libero ed ai suoi fruitori;
- Analisi e approfondimento della ricerca e/o del collocamento di sponsors e partners commerciali di qualunque tipo, da impiegare in iniziative di spettacolo, sport, informazione, cultura e altro;
- Costituzione di case editrici e musicali, giornali, con espressa esclusione dell'edizione di giornali quotidiani, riviste, convegni, emittenti private, banche dati ed a ulteriori iniziative originali.

L.3. Regole Comportamentali

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

- è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies*, D.lgs. n. 231/2001;
- è vietato violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte

Speciale;

- è obbligatorio tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività aziendali considerate “a rischio” in relazione ai reati indicati nella presente parte;
- è obbligatorio effettuare tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell’OdV, con tempestività, correttezza e buona fede, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- è obbligatorio curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore (films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati, ecc.);
- è vietato installare programmi e software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- è vietato scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- è vietato caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- è vietato acquistare licenze e/o software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software stesso;
- è vietato detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy);
- è vietato concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d’autore in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
- è vietato, senza autorizzazione di chi ne abbia diritto, mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*;
- è vietato installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- è vietato utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- è vietato utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- è vietato distribuire i software aziendale a soggetti terzi;
- è vietato accedere illegalmente e duplicare banche dati.

L.4. Protocolli di controllo specifici

La Società ha adottato, oltre alle regole comportamentali sopra individuate, i seguenti protocolli di controllo specifici in relazione ai potenziali reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Deve essere garantita l'attuazione del principio della segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- Tutte le operazioni devono essere tracciate, documentate e archiviate in maniera ordinata;
- Deve essere previsto un apposito controllo gerarchico che verifichi e garantisca il rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e verifichi l'autenticità e originalità delle opere nell'ambito delle attività di produzione, creazione, cessione, commercializzazione e acquisizione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati, e in generale in tutte le attività sensibili sopra riportate;
- Devono essere adottate specifiche procedure volte a disciplinare la produzione, la creazione, la cessione, l'acquisizione e la commercializzazione di films, fictions, eventi televisivi e non, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata, festivals, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati, e in generale di tutte le attività sensibili sopra riportate;
- Deve essere garantita la piena collaborazione agli organi di controllo oltre che nell'ambito di eventuali indagini e accertamenti da parte di organi esterni;
- Deve essere garantita la corretta applicazione del sistema disciplinare nell'ipotesi di mancato rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Modello di Organizzazione e Gestione;
- Deve essere previsto un sistema di selezione, approvazione e inserimento dei fornitori in un apposito "albo fornitori";
- Tutti i dipendenti e collaboratori devono essere resi edotti degli obblighi e dei divieti inerenti il corretto e lecito utilizzo delle opere e delle attività coperte dal diritto d'autore;
- Tutte le opere coperte dal diritto d'autore devono essere censite;
- Deve essere prevista e indicata una figura responsabile che periodicamente controlli il rispetto delle regole sopra indicate, la regolarità delle licenze dei prodotti in uso, delle banche dati e dei software;
- Devono essere espletate apposite attività di verifica destinate ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere previsto l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine

di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte di essa.